



L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022

O.M. 14 marzo 2022, n. 65

La scaletta dell'incontro

- Le principali novità di quest'anno
- Requisiti di ammissione all'esame e attribuzione del credito scolastico
- Le commissioni d'esame: composizione, riunioni e adempimenti salienti. Assenze e sostituzioni del presidente e dei commissari. Nomine di esperti e di figure a supporto. Modalità di verbalizzazione
- Le prove d'esame: caratteri, indicazioni di svolgimento e griglie di valutazione
- Esame dei candidati con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali
- Prove specifiche per i progetti Esabac/Esabac techno e per i percorsi a opzione internazionale
- Dopo gli esami: adempimenti conclusivi
- L'esame di Stato e la privacy: criteri per la pubblicazione del Documento del 15 maggio, degli esiti degli scrutini, del punteggiamento delle prove scritte, dei calendari dei colloqui, dei risultati finali dell'esame
- Eventuali operazioni in videoconferenza
- Recapiti referenti



Riferimenti normativi essenziali

- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
- D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62
- D.M. 26 novembre 2018, n. 769 (concernente i Quadri di Riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi)
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- D.M. 21 novembre 2019, n. 1095 (concernente il Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 1^a prova scritta)
- D.M. 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- Nota 12 novembre 2021, n. 28118 (concernente i termini e le modalità per la presentazione delle domande dei candidati interni ed esterni all'esame di Stato)
- O.M. 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
- O.M. 14 marzo 2022, n. 66 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)




Un altro passo verso il ritorno alla normalità

- L'O.M. 65 del 14 marzo 2022 interviene in deroga rispetto ad alcune disposizioni del D.lgs. n. 62/2017, che regola di norma l'impianto dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- l'art. 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha infatti previsto la possibilità, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato di entrambi i cicli.



L'esame di quest'anno presenta ancora degli elementi di semplificazione ma è evidente l'obiettivo di recuperare le modalità ordinarie.



Le principali novità di quest'anno

Reintroduzione delle prove scritte

- La **prima prova, definita a livello nazionale**, risponde nuovamente alle modalità indicate all'art. 17, co. 3, del D.lgs. 62/2017, e accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato;
- la **seconda prova è predisposta a livello di Istituto** ed è limitata ad una sola disciplina caratterizzante l'indirizzo di studi.

I punteggi

- vengono innalzati a 50 i punti di credito maturati nel corso del triennio;
- nella necessaria ridefinizione dei punti delle singole prove (che nel complesso scendono a 50), l'O.M. valorizza il colloquio, il cui punteggio massimo è elevato a 25, mentre sono ridotti a 10 i punti attribuibili alla seconda prova;
- vengono modificate le soglie minime di accesso al cosiddetto *bonus*: per ottenerlo i candidati devono avere conseguito un credito di almeno 40 punti e non meno di 40 punti alle prove d'esame.

Il colloquio

- Scompaiono, rispetto agli ultimi due anni, la discussione di un elaborato, strutturato a partire dalle "discipline caratterizzanti", e la discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana (o della lingua e letteratura in cui si svolge l'insegnamento);
- la prova torna a svolgersi secondo le modalità stabilite dall'art. 17, co. 9, del D.lgs. 62/2017.

Il calendario d'esame (art. 17)

20

giugno

Riunione plenaria

22

giugno

Ore 8:30 - 1^a prova scritta (durata max 6 ore)

23

giugno

Ore 8:30 - 2^a prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica. La durata della prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. n.769 del 2018.

6

luglio

Ore 8:30 - 1^a prova scritta suppletiva

7

luglio

Ore 8:30 - 2^a prova scritta suppletiva



Ammissione e crediti

Ammissione dei candidati interni (art. 3, co.1, sub a)

DEROGHE

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «*anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017*».

Si prescinde perciò:

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).



In relazione al requisito della **frequenza** per almeno tre quarti del monte ore personalizzato, si affida come l'anno scorso ai Collegi docenti il potere di deroga, comunque previsto dalla normativa vigente, sottolineando l'esigenza di tenere in considerazione “*specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica*”.




In relazione ai **requisiti di profitto**, non è prevista alcuna deroga, e sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi.




Rimane la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere con provvedimento motivato nel caso di **una** insufficienza **in una sola disciplina**.



Candidati abbreviatarci per merito – (art. 3, co.1 sub b)

Restano validi, come lo scorso anno, i requisiti indicati dal D. lgs. 62/2017, art. 13, co. 4:

- aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 8 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 8 decimi nel comportamento
- aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- aver riportato una votazione non inferiore a 7 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a 8 decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.



Ammissione dei candidati esterni (art.4)

- Quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (nota 12 novembre 2021, n. 28118).
- La loro ammissione agli esami è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, di norma nel mese di maggio, e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.

Anche per loro si prescinde dai requisiti previsti dal D. lgs. 62/2017, art. 14, co. 3 ultimo periodo, cioè:

- partecipazione alle prove INVALSI;
- svolgimento di attività «assimilabili» ai PCTO.



ESAMI PRELIMINARI



O.M. art. 5

- Consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
 - Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.
- I candidati in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado di durata almeno quadriennale oppure del diploma professionale di tecnico oppure di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito.



Documento del Consiglio di classe (art. 10)

- Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.
- Come già lo scorso anno, a seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento evidenzi, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di educazione civica, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica;
- per i corsi di studio che lo prevedano, vanno indicate le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.



Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi:

- alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato;
- ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati;
- alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022;
- alla partecipazione studentesca ai sensi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 249/1998).




Attribuzione del credito scolastico (art. 11)

Rispetto alle previsioni del D. lgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un massimo di 40 ad un massimo di **50 punti**.



I consigli di classe:

- attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al D. lgs. 62/2017;
- procedono poi a convertire il credito complessivo espresso in quarantesimi in credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C all'Ordinanza.



Credito scolastico – all. A al D. lgs. 62/2017

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15


Credito scolastico – all. C all'O.M. 65/2022

Punteggio in base 40	Punteggio in base 50
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38

Punteggio in base 40	Punteggio in base 50
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50


Candidati interni – casi particolari

- Nei **corsi quadriennali**, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta;
- nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a 15 punti;
- per i **candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato



Candidati interni – casi particolari

- agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 7 per la classe terza e ulteriori punti 8 per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base ad idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti 8 per la classe quarta.
- agli studenti con disabilità ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI (art.24, co. 10)




Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello

Il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda il **credito maturato nel secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella allegato A del D. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 25 punti;
- per quanto riguarda, invece, il **credito maturato nel terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno.

Il credito così attribuito, espresso in quarantesimi, va successivamente convertito in cinquantesimi.






Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al D.lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

CASI PARTICOLARI

- Per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito:
 - ✓ sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
 - ✓ nella misura di punti 8 per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
 - ✓ nella misura di punti 7 per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
- Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.



- Nell'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe tiene conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.



Rimane confermato che non esiste un credito formativo da computare a parte: tutti gli elementi valutativi dovranno perciò essere compresi nell'attribuzione del punteggio di credito scolastico.



La commissione e i suoi lavori




Commissioni d'esame (art.12)

Anche per quest'anno le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari interni, con presidente esterno unico.



- Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, considerata la natura trasversale dell'insegnamento;
- è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova;
- salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato.



Riunione plenaria – 20 giugno, ore 8:30 (art. 15)


Il presidente:

- fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni;
- definisce il calendario delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, determinando in particolare la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti;
- al termine della riunione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

Si definisce in base a sorteggio:

- l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni;
- all'interno di ciascuna di esse, l'ordine di precedenza tra candidati esterni e interni;
- l'ordine alfabetico di convocazione dei candidati.

Se ci sono commissari interni «a scavalco» i presidenti non procedono a sorteggio della classe, ma concordano le date dei colloqui per evitare sovrapposizioni e interferenze.



Riunione plenaria

- Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale.



- Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti in tali corsi stessi e che siano stati nominati commissari.




Il presidente:

- può delegare un proprio sostituto, possibilmente unico per le due sottocommissioni;
- sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.




Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni va riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.



Punti di attenzione

L'effettuazione delle prove scritte comporta la calendarizzazione di una riunione in cui definire le tre proposte di traccia per la seconda prova (art. 20).


“Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte” (O.M., art. 20, co.2).



Punti di attenzione



- Il presidente di commissione deve verificare la corrispondenza tra l'elenco dei candidati esterni comunicati all'USR e l'elenco fornito dalla scuola.
- Qualora riscontri discordanze, segnala tale situazione agli ispettori incaricati della vigilanza, per gli eventuali approfondimenti e i controlli del caso (nota ministeriale n. 28118 del 12 novembre 2021).



Riunione preliminare della sottocommissione (art.16)

Tutti i componenti la sottocommissione, come i presidenti e i commissari nominati in sostituzione, devono dichiarare obbligatoriamente per iscritto e distintamente per i candidati interni ed esterni:

- se abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
 - se abbiano o meno rapporti di parentela, affinità (entro il 4° grado) o coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati.
-
- Nei casi di dichiarazione affermativa, il presidente comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore, il quale provvede alle sostituzioni e le trasmette all'USR.
 - L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione.
 - Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità relative a rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza.



Adempimenti da effettuare nella riunione preliminare (e da completare eventualmente in quelle successive)



Esame di atti e documenti relativi ai candidati interni nonché della documentazione presentata dai candidati esterni.

La sottocommissione definisce:

- i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, declinando in descrittori gli indicatori previsti nelle griglie di valutazione nazionali ed attribuendo un peso quantitativo a ciascun indicatore;
- le modalità di conduzione del colloquio;
- i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo;
- i criteri per l'attribuzione della lode.



Assenze e sostituzioni dei componenti le commissioni (art. 13)


- La partecipazione è obbligo di servizio e non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo casi di legittimo impedimento per motivi documentati ed accertati
- Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurarne la piena operatività sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall'USR nel caso dei presidenti.
 - **Assenze temporanee dei commissari (1 giorno)** - possono proseguire le operazioni di revisione delle prove scritte, purché sia assicurata la presenza del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della 1^a e della 2^a prova, e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. Per l'espletamento del colloquio, qualora si assenti un commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame: il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.
 - **Altri casi di assenza dei commissari** - il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame
 - **Assenza del presidente** - qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad 1 giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

Nomine di esperti e di figure a supporto

- Nei licei musicali e coreutici, per lo svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove non già presenti in commissione.
- Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR.
- I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.



- Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame dei candidati con disabilità, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.
- Il docente di sostegno e le eventuali altre figure sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.



Verbalizzazione (art. 27)



- La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
- La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della sottocommissione, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
- Nella compilazione dei verbali va utilizzato l'applicativo "Commissione web", **salvo motivata impossibilità** (art. 27, co.3).




Le prove d'esame



Le prove di quest'anno

- Prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento – **max punti 15**
- Seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 all'Ordinanza, predisposta in conformità ai Quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo – **max punti 10**
- Colloquio – **max punti 25**




Prima prova scritta (art.19)

- di carattere nazionale
- elaborata nel rispetto del Quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, n. 1095
- la commissione può attribuire fino a un massimo di **15 punti**, sulla base di una griglia di valutazione predisposta ai sensi del suddetto quadro di riferimento.




- La prova consiste nella redazione di un elaborato con tre differenti tipologie testuali e può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse.
- L'invio avviene tramite plico telematico.



Tipologia A

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (compreso nel periodo che va dall'Unità d'Italia ad oggi)

- Saranno proposte 2 tracce, che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali.
- In primo piano sono la comprensione degli snodi testuali e la capacità di interpretare il testo, facendolo “parlare” oltre il suo significato letterale; il testo andrà inoltre collocato in un orizzonte storico e culturale ampio.




Tipologia C

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità



- Sono previste 2 tracce
- Ciascuna di esse proporrà tematiche potenzialmente vicine all'orizzonte esperienziale del candidato e potrà essere accompagnata da un testo di appoggio, che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Rispetto a tali tematiche, il candidato sarà chiamato ad esporre, in modo organico e ben strutturato, riflessioni ed argomentazioni.
- Si potrà chiedere al candidato di inserire un titolo coerente con lo svolgimento e di organizzare l'argomentazione attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di titolo.



Prove in formato speciale (art. 24, co. 5 e 6)

- I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per **candidati non vedenti**.
- Per i **candidati che non conoscono il codice Braille** si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso
- Per i **candidati ipovedenti**, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle scuole, che devono indicare su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
- Per **candidati ricoverati e/o presso case di reclusione**, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
- In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e-mail.




Seconda prova scritta: modalità di predisposizione (art. 20)

La seconda prova, per l'anno scolastico 2021/2022, ha per oggetto **una sola disciplina** caratterizzante, individuata dagli allegati B/1, B/2, B/3 all'Ordinanza.

Per l'elaborazione delle tracce, si prevedono due diverse modalità:

- per **tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica**, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte (co. 2)
- se **nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione**, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio (co. 3).




Modalità di predisposizione: chiarimento

La nota 7775/2022 precisa, in relazione al procedimento di formulazione delle tre proposte di traccia della seconda prova di cui all'art. 20, co. 2, dell'Ordinanza, che **tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova devono dichiarare obbligatoriamente per iscritto:**

a) se nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;


b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.

- Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali;
- nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della sottocommissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.



Casi particolari

- Commissione che abbina due classi dello stesso indirizzo, articolazione, opzione ma appartenenti a istituzioni scolastiche diverse: l'elaborazione avviene a livello di sottocommissione, distintamente per ciascuna scuola.
- Commissione in cui il docente titolare della disciplina di seconda prova è comune alle due classi, e nella scuola non vi sono altre classi dello stesso indirizzo, articolazione, opzione: l'elaborazione viene effettuata dall'intera commissione.



Seconda prova scritta: caratteri e durata

- Le caratteristiche della prova sono indicate nei Quadri di riferimento adottati con D.M. 769/2018.
- Qualora i Quadri di riferimento prevedano un *range* orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.
- Come precisato nella Nota 7775/2022, qualora la prova riguardi più sottocommissioni della medesima Istituzione scolastica, le stesse concordano la durata della prova, mentre i presidenti definiscono di comune accordo l'orario di inizio della prova e le modalità di sorteggio della traccia.



Percorsi di istruzione professionale

- La seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.
- Per l'anno scolastico 2021/2022, l'intera prova è predisposta dai docenti dell'Istituzione scolastica, con le modalità di cui all'art. 20, commi 2 e 3, dell'Ordinanza.



- Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.




I Quadri di riferimento

È necessario che le commissioni abbiano ben presenti i QdR, i quali precisano:

- struttura e caratteristiche della prova d'esame;
- per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova;
- la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.

Come chiarito nella Nota 7775/2022, **per i percorsi di studio che non dispongono di un quadro di riferimento specifico**, ai fini dell'elaborazione delle proposte di tracce si terrà conto:

- del quadro di riferimento dell'indirizzo ordinamentale di afferenza (quello di cui si consegue il diploma);
- e/o della struttura e delle caratteristiche delle prove nazionali dello specifico percorso somministrate nel 2019 in quanto compatibili.



I Quadri di riferimento


Considerato che l'elaborazione della traccia è affidata ai docenti delle singole Istituzioni scolastiche, è opportuno che i Dirigenti:

- promuovano una riflessione condivisa sui quadri di riferimento: le caratteristiche della prova, i nuclei tematici fondamentali, gli obiettivi della prova indicati dai QdR devono essere rigorosamente rispettati nell'elaborazione delle proposte di tracce;
- favoriscano il confronto, anche all'interno dei dipartimenti, tra docenti di classi diverse appartenenti allo stesso indirizzo, articolazione, opzione, per porre le basi dell'elaborazione condivisa in fase di esame di Stato.



Precisazioni per la 2^a prova nei licei coreutici (art. 20, co. 8 e 9)

- Nei licei coreutici, al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e dopo 2 ore alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea.
- I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono, subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente fanno i candidati della sezione di danza contemporanea.
- Per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della prova.




Precisazioni per la 2^a prova nei licei musicali e coreutici (art.20, co. 9)

- Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati).
- Per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe.



- Nei licei sia musicali sia coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati, per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici.



Attrezzature e strumenti consentiti (art.20, co. 10 e 11)


- Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota ministeriale 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota 30 ottobre 2019, n. 22274.
- Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.
- Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del Cad.
- È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.



Correzione e valutazione delle prove scritte (art. 21)

La sottocommissione è tenuta ad iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

- L'attribuzione del punteggio avviene in base alle griglie di valutazione elaborate ai sensi dei Quadri di riferimento già citati, che prevedono una valutazione espressa in ventesimi: il punteggio in ventesimi di ciascuna prova va convertito ai sensi delle tabelle 2 e 3 di cui all'allegato C all'ordinanza.
- Le tabelle di conversione prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50). Come precisa la nota 7775/2022, **l'eventuale arrotondamento all'unità superiore va operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame.**



Griglia di valutazione per la prima prova scritta

La griglia, contenuta nel QdR allegato al D.M. 1095/2019, prevede due gruppi di indicatori:

1. indicatori comuni a tutte le tipologie di traccia, cui va assegnato un massimo di 60 punti
2. indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C), cui va assegnato un massimo di 40 punti


La commissione ha il compito di:

- declinare ciascun indicatore in descrittori di livello;
- attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40);
- attribuire un intervallo di punti a ciascun livello;
- riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il punteggio totale ottenuto);
- convertirlo sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato C all'Ordinanza.



Griglie di valutazione per la seconda prova

- Le griglie di valutazione allegate al D.M. 769/2018 sono specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione.
- In esse sono definiti gli indicatori (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le dimensioni valutative collegate agli obiettivi della prova. A ciascun indicatore corrisponde un punteggio massimo, per un totale in ventesimi.
- Le commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della traccia.



Griglie di valutazione per la seconda prova: un esempio

Indicatori	Livello	Descrittori/evidenze	Punti	Punteggio
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.	L1			Max 5
	L2			
	L3			
	L4			
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive e scegliere la strategia più adatta.	L1			Max 6
	L2			
	L3			
	L4			
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.	L1			Max 5
	L2			
	L3			
	L4			
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati.	L1			Max 4
	L2			
	L3			
	L4			

Tabelle di conversione dei punteggi delle prove scritte

Prima prova

Punteggio in base 20	Punteggio in base 15
1	1
2	1.50
3	2
4	3
5	4
6	4.50
7	5
8	6
9	7
10	7.50
11	8
12	9
13	10
14	10.50
15	11
16	12
17	13
18	13.50
19	14
20	15

Seconda prova

Punteggio in base 20	Punteggio in base 10
1	0.50
2	1
3	1.50
4	2
5	2.50
6	3
7	3.50
8	4
9	4.50
10	5
11	5.50
12	6
13	6.50
14	7
15	7.50
16	8
17	8.50
18	9
19	9.50
20	10

Il colloquio (art. 22)


- Ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP)
- Si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali
- Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare



- La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.



Successione di micro-interrogazioni disciplinari




Il candidato deve dimostrare:

- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato;
- di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.




Predisposizione materiali e conduzione del colloquio

- L'O.M. precisa che la predisposizione e l'assegnazione dei materiali avviene **all'inizio di ogni giornata di colloqui**, prima del loro avvio, per i relativi candidati.
- La sottocommissione tiene conto non solo del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del Consiglio di classe, ma anche delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente**, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.




Il Curriculum mette a disposizione della sottocommissione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali.






Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, delle esperienze svolte nell'ambito dei PCTO con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica.



CLIL


Il colloquio può accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.



Il colloquio nei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti



- I candidati, il cui percorso di studio personalizzato definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento riconducibili a intere discipline, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio
- La sottocommissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato
- Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.




La valutazione del colloquio



La sottocommissione:

- dispone di **25 punti** per la valutazione del colloquio;
- procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato;
- il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A all'Ordinanza.



Esame dei candidati con disabilità e DSA




Esame dei candidati con disabilità (art.24)

- Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).
- La tipologia delle prove va specificata chiaramente nell'allegato al Documento del 15 maggio.

Le prove di valore equipollente determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.


Agli studenti per i quali vengono predisposte dalla sottocommissione prove d'esame non equipollenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del D.lgs. 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione delle prove non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe.



Misure particolari

- L'art. 24, co. 2, dell'Ordinanza prevede che il consiglio di classe acquisisca elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame orale in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
- In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, a provvedere in tal senso è il presidente, sentita la sottocommissione.
- Al candidato con disabilità la commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte. I tempi più lunghi non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
- Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A all'Ordinanza.




Esame dei candidati con DSA (art. 25)

- La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.
- I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte.
- La sottocommissione adatta, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia della prova orale.



- dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3";
- lettura dei testi delle prove scritte da parte di un componente della sottocommissione;
- uso della sintesi vocale, previa trascrizione da parte della commissione dei testi su supporto informatico.



- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, effettuano, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, una prova orale sostitutiva.
- In caso di esito positivo conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
- Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.
- Per questi candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico cui accedono gli studenti della classe di riferimento.






Progetti Esabac e Esabac Techno
Percorsi a opzione internazionale

Progetto Esabac e Esabac Techno: prove specifiche (art. 23)

Anche quest'anno la terza prova scritta è sostituita da prove orali.

- Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, si svolgono una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
- Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, si svolgono una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.




Progetto Esabac e Esabac Techno: valutazione delle prove (art. 23)

- Ai soli fini del Baccalauréat, la sottocommissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali.
- Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
- Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver ottenuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.




- Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio (riconducendo l'accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche agli indicatori della griglia di valutazione del colloquio)
- Resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat e la valutazione complessiva del colloquio d'esame.



Percorsi a opzione internazionale

- I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
- Della valutazione della suddetta prova orale si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.
- Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato e accompagnato dalla specifica attestazione, consente l'accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.



Assenze dei candidati (art. 26)

- Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.
- I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
- Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.



Assenze dei candidati: casi eccezionali

- In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.
- Qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.






Dopo gli esami: adempimenti conclusivi

Subito dopo la conclusione dei colloqui ogni sottocommissione:

- si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti;
- assegna a ciascun candidato un punteggio finale in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di 25 punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di 15 punti per la prima e un massimo di 10 punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di 50 punti.



- può motivatamente integrare il punteggio fino ad massimo di 5 punti;
- può motivatamente deliberare l'assegnazione della lode.



Punteggio integrativo

- **Requisiti:** almeno 40 punti di credito scolastico e almeno 40 punti nelle prove d'esame
- **Quanto:** fino a 5 punti - È opportuno differenziare
- **Criteri:** vanno definiti dalla sottocommissione in sede di riunione preliminare.




Lode

Ai candidati che conseguono il punteggio massimo (100) senza fruire dell'integrazione la commissione può **motivatamente** attribuire la lode alle seguenti condizioni:


- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

L'attribuzione della lode richiede l'unanimità.





Rilascio diplomi e attestati (art. 28)

- Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione provvede a consegnarli direttamente, insieme con l'allegato Curriculum dello studente, ai candidati che hanno superato l'esame.
- Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti di commissione delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla loro compilazione, firma e consegna.
- I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato.
- Il dirigente/coordinatore provvede invece al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto l'esame.
- Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI. Il diploma di Baccalauréat sarà consegnato in tempi successivi.



Relazione finale dei presidenti di commissione – Nota 7775/2022

- Anche quest'anno i presidenti di commissione quest'anno sono chiamati a redigere una relazione sulla base di un form disponibile su “Commissione web”.
- Il form, precompilato nella parte amministrativa, consente di esprimere osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché di formulare eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.
- Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi quali-quantitative circa gli esiti degli Esami di Stato.



L'esame di Stato e la privacy




Documento del 15 maggio – O.M. art. 10, co.2 e 4

Come in passato, si raccomanda il pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nella redazione del documento, oggetto di immediata pubblicazione all'albo on-line dell'istituzione scolastica.



- Nella nota 21 marzo 2017, n.10719, il Garante, dopo aver sottolineato che il documento del 15 maggio ha lo scopo di evidenziare il percorso didattico e formativo della classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli allievi, concludeva, alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite, che non si ha *“alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti.”*




Pubblicazione esiti degli scrutini– O.M. art. 3, co.2

- A differenza dell'anno scorso, i risultati di scrutinio di ammissione all'esame di Stato sono pubblicati solo sulla bacheca di classe del registro elettronico, con l'indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” e dei crediti scolastici attribuiti.




- I voti delle singole discipline vanno invece riportati, oltre che nel documento di valutazione, unicamente “*nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali*”.



Publicazione punteggi prove scritte – O.M. art. 21, co. 3


Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato:

- tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione;
- distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.




Calendario dei colloqui– O.M. art. 15, co. 6

- Per i candidati interni viene reso disponibile nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
- ai candidati esterni viene trasmesso via e-mail.



Publicazione dei risultati finali – O.M. art. 29, co. 1

- L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
- Nel caso di mancato superamento dell'esame, va indicata solo la dicitura “Non diplomato”.
- L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell'esame relativo alla parte specifica.





Operazioni in videoconferenza


- L'Ordinanza prevede, come per gli esami del I ciclo, la possibilità di svolgere riunioni e colloqui in videoconferenza in casi particolari ed esplicitamente indicati.
- Le **prove scritte devono invece essere effettuate obbligatoriamente in presenza.**



Riunioni e prove d'esame in videoconferenza (art. 30)



- Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e i colloqui potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
- Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.



Prove d'esame in videoconferenza: casi particolari (art. 8)

- I Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
- Se un candidato è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio, a causa di malattia o di altri gravi documentati impedimenti, deve presentare istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione. Questi dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza.
- I candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria.



Dirigenti e/o referenti regionali e provinciali

USR	Domenica Addeo	Dirigente	domenica.addeo@istruzione.it	081 5576221
	Alba De Bernardo	Referente regionale	alba.debernardo1 @istruzione.it	081 5576226
Avellino	Rosa Grano	Dirigente	rosa.grano.av@istruzione.it	0825 37790
	Sabino La Sala	Referente prov.le	sabino.lasala.av@istruzione.it	328 2639369
Benevento	Mirella Scala	Dirigente	mirella.scala1 @istruzione.it	366 6859685
	Lucia Viespoli	Referente prov.le	lucia.viespoli@istruzione.it	0824 365217
Caserta	Monica Matano	Dirigente	monica.matano1 @istruzione.it	
	Anna Pinto	Referente prov.le	anna.pinto.ce@istruzione.it	0823 248238
	Sergio Romano	Referente prov.le	sergio.romano11 @istruzione.it	0823 248206

Napoli	Luisa Franzese	Dirigente	luisa.franzese1 @istruzione.it	081 5576302
	Maria Annunziata	Referente prov.le	mariap.annunziata @istruzione.it	081 5576329
	Rosa Rosolino	Referente prov.le	rosa.rosolino.na @istruzione.it	
	Carla D'Anna	Referente prov.le	carla.danna @istruzione.it	081 5576329
Salerno	Monica Matano	Dirigente	monica.matano1 @istruzione.it	
	Annalisa Moriello	Referente prov.le	annalisa.moriello @istruzione.it	089 771664
	Tommaso Violante	Referente prov.le	tommaso.violante @istruzione.it	089 771652



BUON LAVORO!

BUON LAVORO!